

STUDIO ANDREA RAMAZZOTTI
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Consulenza Commerciale Tributaria e del Lavoro

Circolare n. 38/2016 del 01/12/2016

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Ultime novità a seguito della conversione del decreto 193/2016

Nella seduta del 24 novembre 2016, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”. Il testo convertito, apporta diverse modifiche alla disciplina della “Definizione agevolata”, prevista nell’articolo 6 del medesimo decreto.

Inclusione dei carichi affidati nel 2016

In primo luogo, viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione della definizione agevolata, che si estende ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell’anno 2016.

Termini per presentazione domanda prorogati fino al 31 marzo 2017

Viene inoltre esteso il termine per la presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della Definizione agevolata, che slitta dal 23 gennaio al 31 marzo 2017.

Voci incluse ed escluse dall’agevolazione

Il Legislatore ha inteso poi chiarire che rimane fermo il pagamento integrale delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e di interessi, oltre che degli aggi maturati su tali somme e delle somme dovute quale rimborso delle spese esecutive, mentre non dovranno essere più corrisposte sanzioni ed interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Come e quanto pagare

Tra le precisazioni contenute nel Disegno di legge convertito dal Senato, ve ne è una che sancisce che, fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute in sede di Definizione agevolata deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018, il pagamento è effettuato, nel numero massimo di tre rate nel 2017 (luglio, settembre e novembre) e di due rate nel 2018 (aprile e settembre).

Entro il 31 maggio 2017 (e non più, quindi, entro il 24 aprile), l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, quello delle singole rate ed il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse.